



SCHEDA ANALITICO - DESCRITTIVA BENI PAESAGGISTICI

ARTICOLO 143 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1
(NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

VINCOLO PAESAGGISTICO (EX LEGGE 1497/39)

**FASCIA DI TERRENO
AI LATI DELL'AUTOSTRADA FIRENZE-MARE
SITA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI
PIEVE A NIEVOLE, MONSUMMANO TERME, AGLIANA,
CHIESINA UZZANESE, BUGGIANO, MASSA E COZZILE,
SERRAVALLE PISTOIESE E PONTE BUGGIANESE**

CODICE REGIONALE: 9047069
CODICE MINISTERIALE: 90127
GAZZETTA UFFICIALE: N. 149 DEL 12 GIUGNO 1973

PROVINCIA: PISTOIA
**COMUNE: MASSA E COZZILE, BUGGIANO, CHIESINA UZZANESE,
PONTE BUGGIANESE, SERRAVALLE PISTOIESE, PIEVE
A NIEVOLE, MONSUMMANO TERME, AGLIANA**

OTTOBRE 2012



MOTIVAZIONE

[...] la predetta autostrada rappresenta un belvedere continuo verso la visuale dell'Appennino e degli antichi agglomerati urbani ricchi di ricordi storici, e dei loro immediati dintorni, ove ville, parchi e vaste zone verdi compongono un quadro paesistico di valore estetico e tradizionale.

IDENTIFICAZIONE DELL'AREA VINCOLATA

Tale zona è delimitata nel modo seguente: nella misura di m. 150 a lato nord e 100 a lato sud per tutta la lunghezza dell'autostrada stessa ricadente nell'ambito dei comuni sopracitati (Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte Buggianese).



Segmentazione del perimetro*

A	NELLA MISURA DI M. 150 A LATO NORD E 100 A LATO SUD PER TUTTA LA LUNGHEZZA DELL'AUTOSTRADA STESSA RICADENTE NELL'AMBITO DEI COMUNI DI CHIESINA UZZANESE, BUGGIANO, MASSA E COZZILE, PONTE BUGGIANESE
B	NELLA MISURA DI M. 150 A LATO NORD E 100 A LATO SUD PER TUTTA LA LUNGHEZZA DELL'AUTOSTRADA STESSA RICADENTE NELL'AMBITO DEI COMUNI DI PIEVE A NIEVOLE, MONSUMMANO TERME, SERRAVALLE PISTOIESE
C	NELLA MISURA DI M. 150 A LATO NORD E 100 A LATO SUD PER TUTTA LA LUNGHEZZA DELL'AUTOSTRADA STESSA RICADENTE NELL'AMBITO DEL COMUNE DI AGLIANA

* Al fine di permettere una più agevole delineazione del perimetro, nella descrizione dei *tratti* possono essere stati aggiunti termini e/o toponimi e/o capisaldi non originariamente presenti nel testo del provvedimento; per la fedele descrizione si rimanda al testo del provvedimento o al paragrafo *Identificazione dell'area vincolata*.



Testo del provvedimento

DECRETO MINISTERIALE 26 APRILE 1973

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia di terreno ai lati dell'autostrada Firenze-Mare sita nell'ambito del territorio dei comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte Buggianese.

Il Ministro per la pubblica istruzione vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

esaminati gli atti;

considerato che la commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una fascia di terreno ai lati dell'autostrada Firenze-Mare;

considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte Buggianese;

viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai sindaci dei comuni di Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese, nonché dai signori Arcangeli Adolfo, Costanzi Filippo, Comparini Icilio, Chiappino Marcello e Giovanni, Doretto Vittorio, Magrini Tranquillo, Pagni Giuseppe, Pucci Anito, Ducci Enrico, Cacini Egisto, Benedetti Dino, Benedetti Angiolo, Simoni Pia, Bendinelli Dante, Manrico e Lidamo, Arinci Sestilio, Bellandi Ivo, Istituti Raggruppati, opposizioni che si dichiarano respinte;

considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la predetta autostrada rappresenta un belvedere continuo verso la visuale dell'Appennino e degli antichi agglomerati urbani ricchi di ricordi storici, e dei loro immediati dintorni, ove ville, parchi e vaste zone verdi compongono un quadro paesistico di valore estetico e tradizionale;

decreta:



la fascia di territorio dell'autostrada Firenze-Mare ricadente nel territorio dei comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte Buggianese, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: nella misura di m. 150 a lato nord e 100 a lato sud per tutta la lunghezza dell'autostrada stessa ricadente nell'ambito dei comuni sopracitati.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella gazzetta ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che i comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte Buggianese provvedano all'affissione della gazzetta ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati, altra copia della gazzetta ufficiale, con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della gazzetta ufficiale stessa.

Roma, addì 26 aprile 1973

Il Ministro: Valitutti



Testo dell'estratto del verbale della Commissione provinciale pubblicato su G.U.

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Il giorno 26 marzo 1966, nei locali dell'amministrazione provinciale di Pistoia, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali pistoiesi per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Definitiva votazione sulla proposta di tutela di una fascia di territorio ai lati dell'autostrada Firenze-Mare.

(*Omissis*).

Ripresa l'adunanza il presidente mons. Ferrali mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

«La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia, vista la proposta di tutela paesistica da imporre lungo l'autostrada Firenze-Mare, stabilisce, il vincolo ai due lati dell'arteria nella misura di m. 130 a lato nord e 100 a lato sud, in quanto essa autostrada rappresenta un belvedere continuo verso la visuale dell'Appennino e degli antichi agglomerati urbani ricchi di ricordi storici, e dei loro immediati dintorni, ove ville, parchi, e vaste zone verdi compongono un quadro paesistico di valore estetico e tradizionale, con la precisazione che tale provvedimento di tutela non ha carattere di vincolo *non aedificandi* sull'area coperta dal provvedimento, e chiede alla soprintendenza ai monumenti di Firenze di iniziare al più presto lo studio di un piano paesistico della medesima area; avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni comunali.

In tale piano l'area coperta dal provvedimento ora approvato potrà essere ristretta o allargata, a seconda delle reali condizioni (rispetto alla tutela delle visuali) delle singole zone. I territori dei comuni che al momento della votazione hanno già un piano regolatore approvato sono esclusi dal vincolo. Gli altri comuni che in seguito redigeranno un piano regolatore avranno parimenti escluso il loro territorio dal provvedimento di tutela al momento in cui il piano regolatore verrà approvato».

Chiamati singolarmente a votare i componenti della commissione unitamente ai sindaci di ogni comune.

(*Omissis*).

Il vincolo è quindi approvato a maggioranza, col voto contrario dei sindaci presenti.

(*Omissis*),

Il vincolo è quindi approvato.

(8043)